

Consiglio di Stato, sezione Quarta, 14 luglio 2004-CONFERMA- Tar Marche, 28 agosto 1995 n. 429

Nel confermare la sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo delle Marche, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema delle incompatibilità che riguardano i revisori dei conti degli Enti Locali. Il ricorrente, che rivestiva l'incarico di revisore dei conti per un'Amministrazione provinciale, aveva impugnato la decisione con cui il CORECO aveva annullato l'ulteriore incarico di revisione affidatogli da un Comune.

Alla base della decisione dell'organo di controllo, confermata dai giudici di primo e secondo grado, stavano le previsioni contenute nel I comma dell'art.6 *quinquies* della legge 15 marzo 1991 n°80 dirette a disciplinare il comportamento delle Pubbliche Amministrazioni nel conferimento di incarichi di revisione e, in particolar modo, ad elencare in modo tassativo e specifico il numero massimo di incarichi conferibili ad uno stesso revisore nell'ambito di distinte classi di Enti Locali ("I revisori dei conti di cui all'art.57 della legge 8 giugno 1990 n.142 non possono superare il numero massimo di cinque incarichi per i Comuni fino a 9.999 abitanti, di tre per i Comuni da 10.000 a 29.999 abitanti, di due per i Comuni da 30.000 a 79.999 abitanti, e di uno da 80.000 abitanti in poi, nonché per le Comunità montane e le Province").

Ad avviso dei due Collegi giudicanti, in conformità a quanto disposto dalla circolare del Ministro dell'Interno n°33 del 19 novembre 1991, il CORECO aveva legittimamente interpretato la richiamata normativa nel senso che i gruppi di incarichi conferibili ad uno stesso revisore sono alternativi tra loro e non cumulabili, dal momento che lo stesso Legislatore, nell'individuare quattro distinti gruppi di incarichi, aveva inteso operare una valutazione di equivalenza tra di loro e non certo di alternatività.

La *ratio* del divieto di cumulo è infatti rinvenibile nella peculiarità dei compiti attribuiti dalla legge ai revisori dei conti che vanno ben oltre la tradizionale attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, per riguardare funzioni di collaborazione tecnico-contabile con gli organi dell'Ente, di controllo e di vigilanza, confermate, del resto, anche dalle recenti disposizioni dell'art.42 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge Finanziaria per l'anno 2005) che ha sottoposto l'affidamento di incarichi e consulenze all'interno degli Enti Locali alla previa valutazione degli organismi di revisione.